

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1248)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1960

(V. Stampato n. 2488)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 13 OTTOBRE 1960

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia, colpiti dalla alluvione abbattutasi su detta provincia nella seconda decade del settembre 1960

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033, concernente la sospensione dei termini in alcuni Comuni della provincia di Brescia, colpiti dalla alluvione abbattutasi su detta Provincia nella seconda decade del settembre 1960.

ALLEGATO

Decreto-legge 4 ottobre 1960, n. 1033, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 244 del 5 ottobre 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di emanare norme per la sospensione dei termini nei Comuni colpiti dalla alluvione abbattutasi sulla provincia di Brescia nella seconda decade del settembre 1960;

SENTITO il Consiglio dei ministri;

SULLA proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Nei comuni di Angolo, Artogne, Berzo, Demo, Berzo Inferiore, Bienno, Borno, Braone, Breno, Capodiponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Civatecamuno, Corteno, Golgi, Darfo, Edolo, Esine, Gianico, Incudine, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Monno, Niardo, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco, Loveno, Paspardo, Piancamuno, Pisogne, Pontedilegno, Prestine, Saviore, Sello, Sonico, Temu, Vezza d'Oglio, Vione, il corso dei termini di prescrizione e dei termini di decadenza, scadenti dal 16 settembre 1960 al 30 novembre 1960, è sospeso fino al 30 novembre 1960.

È parimenti sospeso fino al 30 novembre 1960 il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, emessi prima del 16 settembre 1960, scadenti tra il 16 settembre 1960 e il 30 novembre 1960, e pagabili da debitori residenti nei Comuni anzidetti.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — SCELBA
— TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA